

SCIOLIMENTO, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DI SOCIETA'

Prof.ssa Avv. Federica Pasquariello
Ordinario di diritto commerciale Università di
Verona

riservatezza

Questo materiale, ad uso didattico, è destinato agli iscritti all'evento 25 nov 2025 Unione Avvocati Triveneto. L'Autrice, prof.ssa avv Federica Pasquariello dell'Università di Verona non ne autorizza la divulgazione a terzi in alcun modo.

Scioglimento e liquidazione soc di capitali

- Disciplina unitaria per tutte: artt. 2484- 2496 c.c.
- Verificarsi di causa di scioglimento
- Effetti sugli organi
- Procedimento di liquidazione
- Bilancio finale di liquidazione + piano di riparto + cancellazione RI

Cause di scioglimento:

- 1) per il decorso del termine
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2247 e 2482ter;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli in materia di recesso;
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto

segue

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge: es:

- Nullità della società – art 2332
- sapa: mancanza di una categoria soci
- Fallimento/ liquidazione giudiziale

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

Effetti.Art 2485

- Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art 2484 (= iscrizione RI). Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
- Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'art 2484.

Poteri/ responsabilità amministratori- art 2486

- Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'art 2487bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
- Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Poteri/ responsabilità amministratori- art 2486

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura

Passaggio di consegne ai LIQUIDATORI (bilancio ad hoc; iscrizione RI): i soci fissano:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto

Revoca della liquidazione

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

NB: motivo di recesso, art 2437

La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Poteri liquidatori

- hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società
- debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
- Gli altri organi restano in funzione, in quanto compatibile
- Bilanci annuali di liquidazione: Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni.
- Legittimazione ex art 120bis c.c.i.??
- Ok chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti; Ok distribuzione acconti quota di liquidazione, se il patrimonio è capiente

Chiusura liquidazione

- BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE + PIANO DI RIPARTO
- Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
- Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
- Art 233 c.c.i.: cancellazione dopo chiusura LG nei casi c) e d)
- Cancellazione RI: valore COSTITUTIVO = ESTINTIVO

Art 2495 c.c.

- Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.
- Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere
- Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

DIRITTO VIVENTE

- Cass, SSUU, 4070/2010: valore estintivo delle cancellazioni anche per società di persone
- - Cass, SS.UU, 6070/2013: la cancellazione comporta estinzione; elimina la sovrastruttura societaria e fa riemergere il sostrato personalistico. I soci sono successori della società, nei rapporti (sopravvivenze e sopravvenienze) passivi- attivi- processuali
- Cass SSUU 19750/2025 su crediti incerti/illiquidi/mere pretese attive

Cancellazione di cancellazione

- Art 2191 c.c.: Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazioneMA: Sembra si faccia riferimento a soli requisiti di legalità; non al fatto che la società sia stata troppo frettolosamente cancellata
- Così ragionando, si svuota di significato la previsione eccezionale dell'art 33 CCI
- Ed anche tutto lo sforzo della cass SU 2013 diventa quasi superfluo
- D'altronde, il diritto societario non prevede strumenti preventivi di voice dei creditori per paralizzare una cancellazione ex ante

Art 33 c.c.i. (10 I fall)

- I. La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo
- I-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al col
- 2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

segue

- 3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.
- 4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

Cancellazioni non estintive e art 33 CCI

- Nella visione tradizionale, si valorizza il momento estintivo anche delle cancellazioni interne ad un procedimento di trasformazione, fusione, scissione (MA: portata modificativa delle operazioni straordinarie)
- Il nuovo art 33 valorizza cessazione attività
- Inoltre, smentito il valore sanante delle iscrizioni atto di trasformazione-fusione-scissione
- Il rischio per i creditori anteriori è tutelato con lo strumento delle opposizioni
- v. Cass. 14414/2024 su fall società incorporata (entro l'anno): preoccupazione di tutela del credito e responsabilità penali